

# REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI

## TITOLO I                   DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Campo d'applicazione
- Art. 3 Beni amministrativi

## TITOLO II                  UTILIZZAZIONE

- Art. 4 Uso comune
- Art. 5 Uso speciale
- Art. 6 Autorizzazione
- Art. 7 Concessione
- Art. 8 Procedura
- Art. 9 Condizioni
- Art. 10 Durata e rinnovo
- Art. 11 Trasferimento
- Art. 12 Revoca
- Art. 13 Responsabilità

## TITOLO III                TASSE

- Art. 14 Ammontare
- Art. 15 Criteri di computo
- Art. 16 Pagamento
- Art. 17 Esenzioni
- Art. 18 Restituzioni
- Art. 19 Tasse di diffida

## TITOLO IV                DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 20 Concessioni e autorizzazioni esistenti
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Disposizioni abrogative
- Art. 23 Entrata in vigore

## TITOLO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1  
Basi legali
- Il Municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali secondo le modalità nel rispetto degli art. 107, 110 lett. h, 176, 177, 179, 180 e 186 della Legge organica comunale (LOC) e del relativo Regolamento di applicazione (RALOC), degli art. 59 e 69 del Regolamento comunale e della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC).
- Art. 2  
Campo di applicazione
- Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, ad esclusione dei beni patrimoniali.  
Sono riservate le disposizioni di regolamenti particolari.
- Art. 3  
Beni amministrativi
- :
- A. Definizione:  
Fanno parte dei beni amministrativi, ai sensi dell'art. 2, tutte le cose d'uso comune come: strade, piazze, parchi, parcheggi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come: edifici pubblici, scuole, acquedotti, canalizzazioni, autosili, cabine elettriche, campi sportivi, cimitero.
- B. Amministrazione:  
La gestione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può:  
emanare norme di polizia per proteggere i beni pubblici;  
rilasciare le concessioni per l'uso speciale;  
delegare all'amministrazione il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6.

## TITOLO II

### UTILIZZAZIONE

- Art. 4  
Uso comune
- Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della legge e dei diritti altrui.
- Art. 5  
Uso speciale
- L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
- Art. 6  
Autorizzazione
- È soggetto all'autorizzazione l'uso di poca entità dei beni amministrativi.  
E' tale in particolare:
- L'occupazione di aree per cantieri, il deposito temporaneo di materiali e di macchinari
  - La formazione di ponteggi e staccionate
  - La posa di brevi condotte per il trasporto di energia, di acqua e per l'evacuazione delle acque luride
  - L'occupazione con cinte, cancelli e solette
  - L'immissione di acque nelle canalizzazioni stradali, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie
  - L'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per:
    - l'esercizio di commerci o esposizioni generali
    - la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum
  - l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni
  - il posteggio continuato di veicoli
- Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di

Opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Art. 7

Concessione

È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

E tale in particolare:

- L'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come:  
la sporgenza di pensiline e balconi
- Passi sotterranei o sopraelevati
- Infrastrutture tecnologiche come:  
le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia  
le condotte di evacuazione delle acque di rifiuto.
- La posa di cavi e supporti.
- L'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie
- L'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci
- L'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi

Art. 8

Procedura

Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla Legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 9

Condizioni

Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

La decisione deve considerare gli interessi in causa, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciale di persone o enti singoli o di una cerchia ristretta di persone.

Art. 10

Durata e rinnovo

Le autorizzazioni hanno una durata massima di due anni e le concessioni di dieci anni.

Esse possono essere rinnovate in ogni tempo, nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese sostenute nel suo interesse.

Art. 11

Trasferimento

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo con il consenso del Municipio.

Il consenso al trasferimento può essere negato se vi ostano motivi di pubblico interesse o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analoga utilizzazione, rifiutata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 12

Revoca

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di pubblico interesse.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni con cui sono state sottoposte.

La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta il pagamento di una indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 13

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso

Responsabilità dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.  
Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

### TITOLO III

#### TASSE

Art. 14  
Ammontare

Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a)- occupazione aree per cantieri, deposito temporaneo di materiale e di macchinari fino a fr. 30.00 al mese per mq
- formazione di ponteggi e staccionate fino a fr. 30.00 al mese
- posa di brevi condotte fino a fr. 30.00 unatantum
- opere sporgenti fino a fr. 300.00 al mq unatantum
- b) - insegne pubblicitarie fino a fr. 200.00 all'anno per mq
- c) - utilizzazione degli stalli di parcheggio
  - . posteggi muniti di parchimetro fino a fr. 2.00 all'ora
  - . per la concessione della deroga alla durata massima a residenti privi di posteggio conformemente a ordinanza municipale fino a fr. 300.00 all'anno per posto veicolo
- d) - distributori automatici fino a fr. 300.00 per unità all'anno
- e) - tende fino a fr. 50.00 il mq unatantum
- ombrelloni fino a fr. 20.00 per unità unatantum
- f) - esposizione di tavolini e bancarelle
  - commerci durevoli fino a fr. 200.00 il mq l'anno
  - commerci occasionali fino a fr. 50.00 il giorno avuto riguardo della superficie occupata e dell'attività svolta
- g) - eventi occasionali
  - luna-parks e simili fino a fr. 5.00 il mq al giorno
  - circhi fino a fr. 400.00 il giorno

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione.

Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio in base alla normativa che più si avvicina al caso specifico.

Per eventi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 15  
Criteri di computo

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 16  
Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Debitore dell'autorizzazione o della concessione è il titolare della stessa.

Art. 17 Esenzioni	Sono esenti da tasse: Le utilizzazioni a fini ideali, come riunioni politiche, processioni e cortei; raccolte di firme per petizioni, iniziative e referendum; collette e distribuzione di manifesti o volantini. Le utilizzazioni di pubblico interesse senza scopo di lucro.
Art. 18 Restituzioni	Il titolare ha il diritto alla restituzione proporzionale della tassa, se l'autorizzazione o la concessione é revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia non dà di regola diritto al rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.
Art. 19 Tasse di diffida	Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal Cantone in materia di imposte.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20 Concessioni e autorizzazioni esistenti	Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza. Le concessioni esistenti, la cui durata non é stata fissata nell'atto stesso, scadono dopo un anno dal loro rilascio. Per contro le autorizzazioni precarie scadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 21 Contravvenzioni	Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a fr. 10'000.00. La procedura é stabilita dall'art. 70 del Regolamento comunale.
Art. 22 Disposizioni abrogative	Il presente Regolamento abroga le norme comunali in materia finora in vigore.
Art. 23 Entrata in vigore	Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Risoluzione municipale N. del 15 maggio 2006

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 gennaio 2007-01-17

Pubblicato dal 18 gennaio al 19 febbraio 2007

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. N. del